



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 17 DEL 13 settembre 2016

OGGETTO: D.lgs n. 61/2010, art. 10, p.1, lettera d).
DOC “Prosecco” (DM 17.07.2009) – Articolo 4 del disciplinare di produzione.
Riserva vendemmiale prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco” proveniente dalla vendemmia 2016.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della Doc Prosecco per quanto riguarda l’attivazione della misura della riserva vendemmiale dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, provenienti dalla vendemmia 2016, in conformità a quanto stabilito all’art. 10, punto 1, lettera d) del d.lgs 61/2010 e dell’articolo 4 comma 7 del disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ”tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini” e in particolare l’articolo 10, punto 1, lettera d), che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, di aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, destinando tale prodotto a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine

controllata per i vini “Prosecco”, nonché la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco” ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV - prot. n. 0040032, del 01 giugno 2015, che ha confermato l’incarico al Consorzio di tutela della DOC Prosecco a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del D.lgs 8 aprile 2010, n. 61 per la denominazione “Prosecco”;

VISTA la nota del 26 luglio 2016, prot. n. 71/16 con la quale il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” ha chiesto alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, ai sensi dell’articolo 10, punto 1), lettera d) del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l’attivazione della misura della riserva vendemmiale per l’intera percentuale di supero della resa uva/ettaro prevista all’articolo 4 comma 6 del vigente disciplinare di produzione, riguardante i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2016;

VISTA la documentazione allegata alla domanda, ed in particolare l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela della Doc “Prosecco”, tenutasi il 13 luglio 2016 e la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione, predisposta dal medesimo Consorzio in collaborazione con il CIRVE - Università di Padova e Nomisma;

TENUTO CONTO di quanto espresso riguardo all’argomento di cui sopra dalle organizzazioni professionali di categoria, così come previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera d) del D.lgs n. 61/2010 e dagli articoli 4 e 5, dello specifico disciplinare di produzione;

ATTESO che la presente Direzione ha diramato il giorno 27 luglio 2016 un avviso indirizzato agli organismi economici della filiera veneta, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del 29 luglio 2016, n. 73, con il quale si porta a conoscenza gli aventi titolo della richiesta del Consorzio di tutela e fissato in 10 giorni il termine ultimo per eventuali osservazioni e controdeduzioni;

CONSTATATO che nei termini stabiliti non è pervenuta alla Direzione alcuna comunicazione in merito all’istanza del Consorzio di tutela della DOC Prosecco;

ATTESO che in data 2 settembre 2016 con nota prot. 81/16, il Consorzio di tutela ha comunicato alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto che le condizioni climatiche hanno consentito una maturazione dell’uva finalizzata ad ottenere prodotti aventi caratteristiche qualitative particolarmente favorevoli alla produzione dei vini spumanti, di cui la presente denominazione è la massima espressione enologica nazionale;

ATTESO altresì che l’iniziativa nelle intenzioni del Consorzio di tutela, pur essendo un intervento riequilibratore limitato temporalmente, consente di accompagnare il sistema viti-vinicolo del Prosecco con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

PRESO ATTO infine che con la succitata nota del 2 settembre u.s. il predetto Consorzio ha chiesto pertanto l’emanazione dei provvedimenti da parte delle competenti regioni nei tempi coerenti con le operazioni vendemmiali;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla succitata deliberazione n. 2257/2003 e di quanto stabilito altresì dalla deliberazione n. 1070/2016, spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nel caso in specie di attivazione della riserva vendemmiale, ai sensi della predetta normativa, riguardante il prodotti ottenuti dalla vendemmia 2016;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione agroalimentare;

Espletate le necessarie verifiche e valutati in particolare i dati climatici e l'evoluzione vegeto-produttiva della vite, tenuto conto altresì dei primi rilievi sullo stato di maturazione delle uve, si ritiene che la richiesta del Consorzio tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, che è stata presentata nelle forme di rito ed è coerente con quanto disposto dalla normativa di settore, ha i requisiti oggettivi e di fatto e pertanto sussistono le condizioni per attivare la riserva vendemmiale per la Doc “Prosecco” con riferimento ai prodotti ottenuti dalla vendemmia 2016;

DECRETA

1. di approvare, d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia e per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco di attivare ai sensi dell'articolo 10, punto 1, lettera d) del D.lgs n. 61/2010 dell'articolo 4 comma 7 del disciplinare di produzione la misura della riserva vendemmiale per il prodotto ottenuto dalla vendemmia 2016;
2. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, che tutti i quantitativi di prodotto afferenti ai superi fino al limite massimo del 20 per cento, di cui all'articolo 4, comma 6 del disciplinare di produzione, sono destinati a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione;
3. di stabilire, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 1, che:
 - a) la misura della riserva vendemmiale è attivata sino al 31 gennaio 2018;
 - b) il Consorzio è tenuto al più tardi entro il 31 dicembre 2017 a comunicare a codesta Direzione, la destinazione parziale o totale del prodotto sottoposto a riserva vendemmiale;
 - c) il Consorzio qualora si verificassero le condizioni può chiedere, con istanza motivata, una proroga per un ulteriore periodo da definirsi, fornendo dettagliata relazione tecnico-economica;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia Srl e al Consorzio per la tutela del Prosecco DOC;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to - Dott. Alberto Zannol -